

## REGOLAMENTO (CE) N. 19/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1994

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2604/93 del Consiglio (3) determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2890/93 della Commissione (4) ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22

(2) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 263 del 22. 10. 1993, pag. 10.

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (5), modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93 (6), ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (7), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (8), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (9);

considerando che per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 2604/93 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 6/94 della Commissione (10);

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per il ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 2604/93 è ripristinato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1994.

(1) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

(2) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

(5) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(6) GU n. L 3 del 5. 1. 1994, pag. 3.